

STATUTO

**ECO LOGIKA 2000 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG LOCALITA'
RUGGIANO S.C.

Numero REA: FG - 219257

Codice fiscale: 03020350710

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'

"ECO LOGIKA 2000

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata: "ECO LOGIKA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.", la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro V del codice civile ed in quanto compatibili dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

La società cooperativa sarà iscritta nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

ARTICOLO 2 = SEDE

La società ha sede legale in Manfredonia. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della società è Largo Seminario n. 2.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3 = DURATA

La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea.

ARTICOLO 4 = SCOPO

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro e attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuità di occupazione lavorativa, e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, promozione umana, morale e culturale a persone svantaggiate, così come definite dall'art. 4 legge 08/11/91, n.381. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni.

La società cooperativa è tenuta a corrispondere al socio la-

voratore un trattamento economico complessivo proporzionato

alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

I rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati da un apposito regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, definendo l'organizzazione del lavoro dei soci.

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e di legge.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

I comparenti precisano che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

ARTICOLO 5 = OGGETTO SOCIALE

"Ai sensi dell'art. 1, punto 1, lettere A e B della legge 381/91 e della L.R. n. 2/2002, la Società Cooperativa, a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c., ha per oggetto la tutela ambientale. I suoi obiettivi sono:

- I. La conoscenza e valorizzazione del territorio;
- II. L'ottimizzazione della fruizione delle risorse naturali ed artistiche;
- III. La riduzione del dissesto ambientale;
- IV. La riduzione dell'inquinamento di acqua, aria e suolo;
- V. Il miglioramento nella gestione dei rifiuti;
- VI. Formazione, informazione ed assistenza socio-sanitaria ed educativa ai soggetti assistiti e svantaggiati.

In ordine a questi principi essa si propone di gestire servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi comunitari, nazionali e regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.

Svolgere altresì attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nei seguenti campi:

- A) agricoltura e foresta, agriturismo, agro-alimentare;
- B) industria;
- C) artigianato;

D) ambiente e beni culturali;

E) salvaguardia del territorio;

F) commercio;

G) attività integrate che riguardano due o più settori sopracitati;

H) servizi;

attività direttamente correlate tra di loro così come previsto dalla legge regionale n° 2 del 2002.

Le attività che la cooperativa svolgerà saranno ad esempio:

1) Servizi per la fruizione delle risorse ambientali come parchi, ed altre aree di interesse naturalistico:

- Valorizzazione delle risorse naturali e artistiche attraverso l'istituzione e la gestione di percorsi storico-paesaggistici, centri di informazione, punti vendita e ristorazione, ricezione, accoglienza ed educazione ambientale, tracciatura e ripristino di sentieri, gestione parcheggi, interventi di sistemazione della segnaletica, pulitura dei sentieri, agevolazione della percorribilità da parte dei disabili, servizi per il turismo, sorveglianza e guida dei musei, chiese e centri e beni culturali;

- Attività di protezione, conservazione, e manutenzione di aree di particolare interesse paesaggistico e ambientale e gestione di strutture turistico-ricettive annesse;

- Attività di ricerca e monitoraggio del territorio attraverso la gestione di centri di elaborazione dati, banche dati, servizi Internet, osservatorio ambientale, centri di documentazione e produzione di libri, riviste e materiale informativo di qualunque natura;

- Attività per la fruizione turistica di risorse ambientali a favore di categorie sociali con difficoltà di spostamento in relazione a problemi di ordine fisico e/o economico (disabili, terza età, giovani, famiglie ed individui a basso reddito).

Le attività sopra citate sono strettamente correlate a servizi socio-sanitari per soggetti diversamente abili, minori, anziani, e soggetti svantaggiati.

2) La Cooperativa potrà svolgere, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente:

- Promozione ed organizzazione della raccolta differenziata ai fini della riduzione dei rifiuti da destinarsi allo smaltimento in discarica;

- Attività per la riutilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

- Raccolta dei rifiuti e vendita per riuso e riciclaggio;

- Attività di stoccaggio, recupero e smaltimento, trasporto anche per conto terzi dei rifiuti, conduzione di impianti di trattamento finale;

- Assistenza tecnica per lo sviluppo di tecnologie pulite, al fine di risparmiare risorse naturali, la promozione di e-

co-bilanci e sistemi di eco-audit, incentivazione delle certificazioni di qualità (ISO) ecologica e ambientale, per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti che contribuiscano il meno possibile ad incrementare l'inquinamento, quantità e pericolosità dei rifiuti.

Le attività sopra citate sono strettamente correlate agli interventi di educazione e di sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza dei comportamenti appropriati in questo ambito.

3) Azione di informazione, di consulenza, di organizzazione di eventi:

- Attività di organizzazione e gestione di corsi culturali, di formazione professionale, di addestramento e di attività parascolastica con insegnanti integrativi, complementari ed affini all'attività scolastica per persone (minori o adulte) svantaggiate al fine del loro inserimento lavorativo;

4) Servizi domiciliari di assistenza e non, di riabilitazione e di educazione, effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza per i soggetti assistiti, con la preparazione dei pasti, il governo della casa e le attività educative e di risocializzazione;

5) Sviluppare e integrare accordi di programma con consorzi e/o associazioni di categoria promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo.

La Società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà svolgere, inoltre, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, con espressa esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare già prevista dalla L. n. 1/1991 ed attualmente disciplinata dai decreti-legislativi n. 385/1993, n. 415/1996 e n. 58/1998, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma; dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi consortili ecc..

Tale attività dovrà quindi avere natura esclusivamente strumentale ed accessoria e non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Al fine di tutelare nella misura maggiore possibile la salu-

te delle persone svantaggiate da inserire e risocializzare
l'opera della Cooperativa viene svolta di concerto con le
strutture socio-sanitarie pubbliche e private."

TITOLO II

ASSUNZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 6 = NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile nei limiti di legge, ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

I soci sono distinti in due categorie:

- a) soci cooperatori;
- b) soci volontari.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci. Il numero non può superare la metà del numero complessivo di soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 7 = REQUISITI

Possono essere soci cooperatori, cittadini di ambo i sessi che, non avendo interessi contrastanti con la cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che con la propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono, altresì, essere soci, le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente da P.A., fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Possono, altresì, essere soci, persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

ARTICOLO 8 = AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) la sussistenza dei requisiti;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sotto-

scrivere, nei limiti delle disposizioni di legge e la dichiarazione di obbligarsi a versare oltre l'importo della quota il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 9 = PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10 = RECESSO - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei seguenti casi:

- a) quando l'esclusione è prevista dalla legge;
- b) quando il socio ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando il socio non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) quando il socio non osserva le disposizioni di legge o di statuto ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi

sociali competenti;

e) quando il socio mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneggiandola materialmente o moralmente;

f) quando, senza giustificato motivo, il socio non adempie agli obblighi assunti verso la società.

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda le modalità e gli effetti del recesso e dell'esclusione si fa anche espresso riferimento agli artt. 2532 e 2533 del Codice Civile.

ARTICOLO 11 = MORTE

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti previsti per l'ammissione è sancito dall'organo amministrativo con apposita delibera.

Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni normative in materia di edilizia economica e popolare.

ARTICOLO 12 = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE - RISERVE - QUOTE

ARTICOLO 13 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 154,94 (centocinquantaquattro virgola novantaquattro) e non superiore al limite stabilito dalla legge.

Ciascun socio può sottoscrivere quote fino al limite massimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero), salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 14 = PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero variabile di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro 154,94 (centocinquantaquattro virgola novantaquattro) e non superiore al limite stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altra riserva prevista per legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 15 = RISERVE

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 16 = TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta a mezzo lettera raccomandata presso il domicilio risultante dal libro soci. Decorso tale termine, il socio che non abbia ricevuto alcuna comunicazione, è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

TITOLO IV BILANCIO

ARTICOLO 17 = BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa consente la separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate

ARTICOLO 18 = UTILI

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) a fondo mutualistico, attualmente prescritto dalla legge 59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di legge.

ARTICOLO 19 = RISTORNI

L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà valutata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci e i ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del Codice Civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - DIRITTO DI VOTO - PRESIDENZA

ARTICOLO 20 = ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, oppure a mezzo fax (sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione) da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso di ricezione da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto l'Organo Amministrativo nonchè il Collegio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo corredato da relazione predisposta dall'organo amministrativo circa i programmi di sviluppo e le scelte strategiche dell'impresa sociale;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 21 = DIRITTO DI VOTO E DELEGA

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta conservata agli atti societari. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

ARTICOLO 22 = COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Per la validità della costituzione dell'assemblea, convocata in via ordinaria o straordinaria, come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni in materia di s.r.l..

ARTICOLO 23 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da uno degli ammi-

nistratori; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta.

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 24 = AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata alternativamente:

- da più amministratori, con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile;
- da un Consiglio di Amministrazione formato da tre a sette membri.

Possono essere nominati amministratori soci o non soci; in ogni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori, ovvero dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Agli Amministratori spetta solo il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno degli Amministratori, si applicheranno le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 25 = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro Consigliere. Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ARTICOLO 26 = POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli atti

che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del Codice Civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

L'organo amministrativo, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

ARTICOLO 27 = RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente ed agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 28 = COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 29 = REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile alla società di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30 = NOMINA DEI LIQUIDATORI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più

liquidatori stabilendone i poteri , ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Ai sensi dell'art. 2514 C.C. lett. d), in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, andrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 31 = ARBITRO

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Le controversie tra società e soci relative al rapporto mutualistico sono di competenza del Tribunale Ordinario.